

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1456/2001 del Consiglio, del 16 luglio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2549/2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)** 1
- Regolamento (CE) n. 1457/2001 della Commissione, del 17 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 2
- ★ **Regolamento (CE) n. 1458/2001 della Commissione, del 17 luglio 2001, recante deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 2342/1999 per quanto riguarda l'applicazione dei regimi dei premi nei settori delle carni ovine e caprine e delle carni bovine, e recante modifica del regolamento (CE) n. 2342/1999** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1459/2001 della Commissione, del 17 luglio 2001, che abroga il regolamento (CE) n. 1046/2001 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine e di vitello nei Paesi Bassi** 7
- Regolamento (CE) n. 1460/2001 della Commissione, del 17 luglio 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 8
- Regolamento (CE) n. 1461/2001 della Commissione, del 17 luglio 2001, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 10
- Regolamento (CE) n. 1462/2001 della Commissione, del 17 luglio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova 12
- Regolamento (CE) n. 1463/2001 della Commissione, del 17 luglio 2001, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia 14
- Regolamento (CE) n. 1464/2001 della Commissione, del 17 luglio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina 16
- Regolamento (CE) n. 1465/2001 della Commissione, del 17 luglio 2001, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 18

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1466/2001 della Commissione, del 17 luglio 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	20
Regolamento (CE) n. 1467/2001 della Commissione, del 17 luglio 2001, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali	23
Regolamento (CE) n. 1468/2001 della Commissione, del 17 luglio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	24
★ Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco	26
Dichiarazione della Commissione	35
★ Direttiva 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 giugno 2001, recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, per quanto riguarda le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione	36

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2001/539/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal)	38
Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale	39

Commissione

2001/540/CE:

★ Decisione della Commissione, del 9 luglio 2001, che modifica la decisione 98/634/CE, del 2 ottobre 1998, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i materassi da letto ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1610]	50
--	----

2001/541/CE:

★ Decisione della Commissione, del 9 luglio 2001, che modifica per la nona volta la decisione 95/124/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1770]	51
---	----

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2001/542/PESC:

★ Posizione comune del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa a un divieto di visto nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia	55
--	----

2001/543/PESC:

★ Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2001, che abroga la decisione 1999/74/PESC del Consiglio sull'attuazione dell'azione comune 97/288/PESC concernente il finanziamento di un sistema di comunicazione per tutti i membri del gruppo dei fornitori nucleari che non sono Stati membri dell'Unione europea	56
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1456/2001 DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 2001**

recante modifica del regolamento (CE) n. 2549/2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2549/2000 ⁽⁴⁾ sono destinate a garantire un grado di selettività degli attrezzi da pesca impiegati nel mare d'Irlanda che consenta di ridurre a pochi esemplari il numero di individui giovani catturati.
- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, è proibito usare reti a strascico diverse dalle sfogliare che comprendono un sacco e/o un avansacco costituiti interamente o in parte di pezze di rete a filo accoppiato e reti a strascico diverse dalle sfogliare che comprendono un sacco e/o un avansacco costituiti da filo avente uno spessore superiore a 6 mm.
- (3) Tuttavia, recenti pareri scientifici confermano l'opinione dei pescatori, secondo cui un sacco e/o un avansacco costituiti da filo binato di spessore non superiore a 4 mm sono tecnicamente equivalenti a un sacco e/o un avansacco quali attualmente definiti.

- (4) È importante dunque che alcuni pescatori possano impiegare sacchi a filo binato.
- (5) Poiché l'articolo 3 del suddetto regolamento si riferisce a condizioni che erano valide soltanto nel 2000, è necessario sostituirlo con un testo che contenga le modifiche opportune.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2549/2000 va quindi modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2549/2000 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 3

Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, per la pesca con attrezzi trainati nel mare d'Irlanda è consentito usare sacchi e/o avansacchi costituiti da pezze di rete a filo binato in cui lo spessore di ciascun filo non sia superiore a 4 mm.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL

⁽¹⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 311.

⁽²⁾ Parere espresso il 5 luglio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 30 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 292 del 21.11.2000, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 1457/2001 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	064	60,0	
	091	53,1	
	092	53,1	
	999	55,4	
0707 00 05	052	65,3	
	628	126,4	
	999	95,8	
0709 90 70	052	69,1	
	999	69,1	
0805 30 10	388	73,4	
	524	76,6	
	528	67,0	
	999	72,3	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	88,6	
	400	86,3	
	508	98,9	
	512	83,9	
	524	100,8	
	528	72,1	
	720	143,5	
	804	105,7	
	999	97,5	
	0808 20 50	388	84,3
		512	69,1
528		68,6	
800		67,4	
804		118,3	
0809 10 00	999	81,5	
	052	172,1	
	064	133,4	
0809 20 95	999	152,8	
	052	324,6	
	400	241,9	
0809 30 10, 0809 30 90	999	283,3	
	052	186,2	
	999	186,2	
0809 40 05	064	122,1	
	624	284,4	
	999	203,3	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1458/2001 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2001****recante deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 2342/1999 per quanto riguarda l'applicazione dei regimi dei premi nei settori delle carni ovine e caprine e delle carni bovine, e recante modifica del regolamento (CE) n. 2342/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 50, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito al manifestarsi di casi di afta epizootica in vari Stati membri, sono state adottate alcune misure sulla base della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽⁵⁾, e sulla base della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (2) Tali misure impongono limitazioni ai movimenti di animali in alcune regioni. Ne può derivare una situazione in cui i produttori non sarebbero più in grado di soddisfare taluni obblighi che incombono loro in virtù del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2001 ⁽⁸⁾, e del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/2001 ⁽¹⁰⁾. Occorre pertanto consentire agli Stati membri di derogare temporaneamente ad alcune regole applicabili in circostanze normali, nella misura necessaria per garantire l'efficacia delle misure veterinarie in

questione. Tali deroghe si applicano anche nelle situazioni derivanti dall'applicazione delle misure suddette e in cui taluni animali vengono macellati in seguito ad una decisione veterinaria motivata dal benessere degli animali.

- (3) Nell'ambito del premio per pecora e del premio per capra di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98, al fine di tener conto della situazione particolare dei produttori di cui uno o più animali sono macellati anteriormente all'ultimo giorno del periodo di detenzione in seguito all'applicazione delle suddette misure veterinarie, occorre autorizzare la concessione del premio per gli animali in questione, purché sia verificato che essi avrebbero soddisfatto le condizioni di ammissibilità previste dalle definizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2825/2000 ⁽¹²⁾, se non fossero stati macellati.
- (4) Nell'ambito del premio speciale per i bovini maschi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999 e del premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento, al fine di tener conto della situazione particolare dei produttori di cui uno o più animali sono macellati durante il periodo di detenzione in seguito all'applicazione delle suddette misure veterinarie, occorre autorizzare la concessione del premio speciale o del premio per vacca nutrice per gli animali interessati da tali misure.
- (5) Nell'ambito del pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999, se gli animali sono mantenuti nell'azienda in seguito a un divieto di movimento deciso dall'autorità veterinaria a causa di un'epizootia, durante il periodo di applicazione di tale misura è applicato un coefficiente forfettario correttore al numero di UBA constatato nell'azienda per il periodo preso in considerazione ai fini del calcolo del coefficiente di densità, in virtù dell'articolo 32, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 2342/1999. Per tener conto dell'effetto esercitato sul numero di UBA da misure veterinarie la cui applicazione viene prolungata, occorre prevedere che il coefficiente forfettario correttore di cui sopra possa essere ridotto qualora l'applicazione di tali misure superi una certa durata.

⁽¹⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽⁴⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽⁵⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽⁶⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.⁽⁷⁾ GU L 245 dell'1.10.1993, pag. 99.⁽⁸⁾ GU L 58 del 28.2.2001, pag. 9.⁽⁹⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.⁽¹⁰⁾ GU L 29 del 31.1.2001, pag. 27.⁽¹¹⁾ GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7.⁽¹²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 1.

- (6) Nell'ambito del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, a causa delle limitazioni dei movimenti degli animali i produttori non possono rispettare il termine previsto all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999 tra la fine del periodo minimo di detenzione di due mesi e la data della macellazione. Occorre pertanto consentire agli Stati membri di prorogare tale termine, tenendo conto della possibilità di spedire gli animali in altri Stati membri.
- (7) Nell'ambito del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, a causa delle limitazioni dei movimenti degli animali, talvolta i vitelli rimangono più a lungo nelle aziende e non soddisfano più, al momento della macellazione dopo la cessazione di tali limitazioni, le condizioni di età e di peso previste al paragrafo 1, lettera b), dello stesso articolo. Al fine di non penalizzare i produttori per gli animali il cui peso è divenuto eccessivo per ragioni indipendenti dalla volontà dei produttori stessi, occorre autorizzare, per un periodo limitato, la concessione del premio alla macellazione per vitelli che non soddisfano più le suddette condizioni di età e di peso.
- (8) Nell'ambito del pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999, se gli animali sono mantenuti nell'azienda più a lungo del normale a causa della situazione eccezionale del mercato, è temporaneamente applicato un coefficiente forfettario correttore al numero di UBA constatato nell'azienda nel periodo preso in considerazione ai fini del calcolo del coefficiente di densità, in virtù dell'articolo 32, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 2342/1999. Al fine di tener conto dell'effetto esercitato dalle limitazioni dei movimenti degli animali sulla situazione dei produttori per quanto riguarda il periodo di applicazione del coefficiente forfettario correttore, occorre prolungare tale periodo di due mesi.
- (9) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta del comitato di gestione per le carni bovine e del comitato di gestione «ovini-caprini»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella misura necessaria per garantire l'efficacia delle misure adottate in base alle direttive 90/425/CEE e 85/511/CEE allo scopo di combattere l'afta epizootica e impedirne la diffusione, nonché per reagire al persistere della situazione eccezionale del mercato derivante da tali misure, si deroga alle disposizioni dei

regolamenti (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 2342/1999 secondo le condizioni previste dal presente regolamento.

Le deroghe previste dal presente regolamento si applicano anche alle situazioni derivanti dall'applicazione delle misure di cui al primo comma in cui taluni animali vengono abbattuti in seguito ad una decisione veterinaria motivata dal benessere degli animali.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2700/93, gli animali macellati in seguito all'applicazione di una misura di cui all'articolo 1 anteriormente all'ultimo giorno del periodo di detenzione sono considerati ammissibili per la concessione del premio per pecora o del premio per capra. A tale scopo l'autorità competente dello Stato membro interessato accerta, in base agli elementi presentati in occasione della macellazione, che l'animale avrebbe soddisfatto le condizioni previste nelle definizioni di cui all'articolo 1, punti 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 3493/90, se non fosse stato macellato.

Articolo 3

1. La macellazione di un animale avvenuta durante il periodo di detenzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2342/1999 per quanto riguarda il premio speciale, in seguito all'applicazione di una misura di cui all'articolo 1, non impedisce di concedere il premio al produttore.

2. La macellazione di un animale avvenuta durante il periodo di detenzione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2342/1999 per quanto riguarda il premio per vacca nutrice, in seguito all'applicazione di una misura di cui all'articolo 1, non impedisce di concedere il premio al produttore.

Articolo 4

In deroga all'articolo 32, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 2342/1999, qualora una misura di cui all'articolo 1 che vieta agli animali di lasciare l'unità di produzione, salvo che per essere macellati, si applichi per un periodo superiore a tre mesi consecutivi:

- il coefficiente previsto a tale articolo è portato a 0,5 nel periodo durante il quale si applica la decisione veterinaria oltre i suddetti tre mesi,
- il termine di 20 giorni può essere prorogato dallo Stato membro fino a 30 giorni.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999, qualora, in seguito all'applicazione di una misura di cui all'articolo 1, i vitelli non abbiano potuto lasciare l'unità di produzione per essere macellati, il premio alla macellazione è concesso per vitelli di età superiore a un mese e inferiore a 8 mesi e di peso carcassa inferiore a 175 kg, macellati in un periodo compreso tra la data di cessazione della misura e il 30 giugno 2001.

A tale scopo l'autorità competente dello Stato membro interessato accerta, in base agli elementi constatati al momento della macellazione, che l'animale soddisfa le altre condizioni di ammissibilità per la concessione del premio.

2. In deroga all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999, in caso di applicazione di una misura di cui all'articolo 1, ogni Stato membro può prorogare il periodo di tempo previsto a tale articolo tra la fine del periodo minimo di detenzione di due mesi e la data di macellazione:

- fino a un massimo di due mesi meno un giorno,
- fino a un massimo di tre mesi se è in vigore un divieto di spedizione verso altri Stati membri, purché lo Stato membro interessato si assicuri che venga concesso un solo premio alla macellazione per animale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

Articolo 6

All'articolo 32, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 2342/1999, la data del «15 marzo 2001» è sostituita da quella del «15 maggio 2001».

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono applicabili alle domande di aiuto presentate fino al 31 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1459/2001 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2001****che abroga il regolamento (CE) n. 1046/2001 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine e di vitello nei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽³⁾, in particolare l'articolo 39,

considerando quanto segue:

- (1) A causa dell'insorgenza dell'afta epizootica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, le autorità di tale paese hanno adottato misure sanitarie in conformità dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle carni suine e di vitello sono state adot-

tate per i Paesi Bassi con il regolamento (CE) n. 1046/2001 della Commissione⁽⁵⁾.

- (2) Visti i progressi realizzati sul piano sanitario, è opportuno porre termine all'applicazione delle misure eccezionali di sostegno del mercato. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1046/2001.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta dei comitati di gestione per le carni suine e le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1046/2001 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 31.

REGOLAMENTO (CE) N. 1460/2001 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2001****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 ⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello conside-

rato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

- (3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.
- (4) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione (1)	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	-- altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	8,00
		03	8,00
		04	4,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	4,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	-- essiccati:		
ex 0408 11 80	--- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	30,00
0408 19	-- altri:		
	--- atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	---- liquidi:		
	non edulcorati	01	13,00
ex 0408 19 89	---- congelati:		
	non edulcorati	01	13,00
	– altri:		
0408 91	-- essiccati:		
ex 0408 91 80	--- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	33,00
0408 99	-- altri:		
ex 0408 99 80	--- atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	8,00

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong-Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine e Egitto,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

REGOLAMENTO (CE) N. 1461/2001 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2001****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1150/2001 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali

all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 25.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 2001, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	289,5	3	01
		285,4	4	02
		250,0	15	03
0207 14 70	Altre parti di pollo, congelate	270,0	4	01

(¹) Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Cina.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1462/2001 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2001
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova.
- (3) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione

della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	A02	EUR/100 unità	2,15
0407 00 19 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0407 00 30 9000	E01	EUR/100 kg	8,00
	E03	EUR/100 kg	8,00
	E05	EUR/100 kg	4,00
0408 11 80 9100	E04	EUR/100 kg	30,00
0408 19 81 9100	E04	EUR/100 kg	13,00
0408 19 89 9100	E04	EUR/100 kg	13,00
0408 91 80 9100	E06	EUR/100 kg	33,00
0408 99 80 9100	E04	EUR/100 kg	8,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E01 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia

E03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan, Filippine, Egitto

E04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Estonia

E05 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Lituania e dei gruppi E01 e E03

E06 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia e della Lituania.

REGOLAMENTO (CE) N. 1463/2001 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2001****relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 luglio 2001 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° agosto 2001, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di

polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 luglio 2001, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Regno Unito

- 850 tonnellate originarie del Botswana,
- 1 000 tonnellate originarie della Namibia,
- 920 tonnellate originarie dello Zimbabwe;

Germania

- 350 tonnellate originarie del Botswana,

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di agosto 2001 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	8 426 tonnellate,
Kenia:	142 tonnellate,
Madagascar:	7 579 tonnellate,
Swaziland:	3 363 tonnellate,
Zimbabwe:	3 280,05 tonnellate,
Namibia:	7 464 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2001.

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1464/2001 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2001
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.

(3) Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.

(4) A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del

peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.

(5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

(6) È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/2001 ⁽⁴⁾.

(7) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE ⁽⁶⁾, nella direttiva 94/65/CE del Consiglio ⁽⁷⁾ e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE ⁽⁹⁾.

(8) Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

- nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,
- nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,
- nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2001.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 186 del 7.7.2001, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽⁶⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

⁽⁹⁾ GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0210 11 31 9110	P05	EUR/100 kg	65,00
0210 11 31 9910	P05	EUR/100 kg	65,00
0210 12 19 9100	P05	EUR/100 kg	0,00
0210 19 81 9100	P05	EUR/100 kg	68,00
0210 19 81 9300	P05	EUR/100 kg	55,00
1601 00 91 9120	P05	EUR/100 kg	20,00
1601 00 99 9110	P05	EUR/100 kg	15,00
1602 41 10 9210	P05	EUR/100 kg	45,00
1602 42 10 9210	P05	EUR/100 kg	24,00
1602 49 19 9120	P05	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P05 tutte le destinazioni ad eccezione di Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Lettonia, Estonia, Lituania.

REGOLAMENTO (CE) N. 1465/2001 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2001****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1296/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1425/2001 ⁽⁴⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1296/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esporta-

zione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1296/2001, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 34.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 2001, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9100	C01	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C01	EUR/t	0
1001 90 99 9000	C01	EUR/t	—	1101 00 15 9150	C01	EUR/t	0
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9170	C01	EUR/t	0
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	C01	EUR/t	0
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	—	EUR/t	0	1102 10 00 9500	C01	EUR/t	42,50
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	C01	EUR/t	33,50
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
				1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 ⁽¹⁾
				1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

(¹) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1466/2001 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2001
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1438/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1445/2001 ⁽⁶⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1438/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1438/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 17.7.2001, pag. 11.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	0,00	0,00
	di bassa qualità	15,22	5,22
1002 00 00	Segala	26,86	16,86
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	26,86	16,86
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	26,86	16,86
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	64,03	54,03
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	64,03	54,03
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	51,57	41,57

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 13.7.2001 al 16.7.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	137,48	131,99	123,28	96,96	208,03 (**)	198,03 (**)	109,51 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	16,32	7,74	9,18	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	24,07	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 20,79 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 31,78 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1467/2001 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2001
relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per il grano tenero presentano un carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere

tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 13, 16 e 17 luglio 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per il prodotto del codice NC 1001 90 99 presentate il 13, 16 e 17 luglio 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 1468/2001 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2001
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1297/2001 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

- (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 54.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 luglio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	—	—	—	—	—	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-1,00	-2,00	0,00	-0,93	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	-1,27	-2,55	-3,82	-5,10	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	-1,19	-2,38	-3,57	-4,76	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	-1,10	-2,19	-3,29	-4,39	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	-1,01	-2,03	-3,04	-4,05	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	-0,95	-1,90	-2,85	-3,79	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9700	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,40	-2,79	-4,19	-5,58	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,25	-2,49	-3,74	-4,98	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,27	-2,55	-3,82	-5,10	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.

DIRETTIVA 2001/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 5 giugno 2001****sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 133,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 5 aprile 2001,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi per uso orale ⁽⁵⁾ è stata sostanzialmente modificata dalla direttiva 92/41/CEE ⁽⁶⁾. Essendo necessario introdurre nuove modifiche di tale direttiva, nonché della direttiva 90/239/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1990, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo in catrame delle sigarette ⁽⁷⁾ è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tali direttive.
- (2) Sussistono ancora differenze sostanziali tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco, che ostacolano il funzionamento del mercato interno.
- (3) Dette barriere dovrebbero essere eliminate e, a questo scopo, le regolamentazioni relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco dovrebbero essere ravvicinate, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di introdurre, a certe condizioni, taluni requisiti che si considerino necessari al fine di garantire la protezione della salute dei singoli.

(4) A norma dell'articolo 95, paragrafo 3, del trattato, occorre basarsi su un livello di protezione elevato in materia di salute, sicurezza, protezione ambientale e tutela dei consumatori, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Considerati gli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute dovrebbe beneficiare, in questo contesto, di un'attenzione prioritaria.

(5) La direttiva 90/239/CEE fissa limiti massimi per il tenore di catrame delle sigarette commercializzate negli Stati membri con effetto a partire dal 31 dicembre 1992. La natura cancerogena del catrame rende necessaria un'ulteriore riduzione del tenore di catrame nelle sigarette.

(6) La direttiva 89/622/CEE ha stabilito che occorre apporre sulle confezioni dei prodotti del tabacco un'avvertenza generica, insieme con un'avvertenza aggiuntiva esclusivamente per le sigarette e, a partire dal 1992, ha esteso agli altri prodotti del tabacco l'obbligo delle avvertenze aggiuntive.

(7) Diversi Stati membri hanno indicato che, se non saranno adottate disposizioni a livello comunitario sul tenore massimo di monossido di carbonio delle sigarette, tali norme saranno adottate a livello nazionale. Le differenze nelle disposizioni relative al monossido di carbonio possono costituire ostacoli agli scambi e impedire il buon funzionamento del mercato interno. È stato peraltro dimostrato che le sigarette producono quantità di monossido di carbonio pericolose per la salute umana e in grado di aggravare i disturbi cardiaci ed altre malattie.

(8) Una revisione del quadro normativo deve valutare affermazioni comprovate secondo cui determinati prodotti del tabacco sono messi a punto e/o commercializzati per «ridurre i rischi» o sarebbero, a detta dei fabbricanti, atti a ridurre il danno.

⁽¹⁾ GU C 150 E del 30.5.2000, pag. 40 e GU 337 E del 28.11.2000, pag. 177.

⁽²⁾ GU C 140 del 18.5.2000, pag. 24.

⁽³⁾ GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 5.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 giugno 2000 (GU C 67 dell'1.3.2001, pag. 150), posizione comune del Consiglio del 31 luglio 2000 (GU C 300 del 20.10.2000, pag. 49) e decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 e decisione del Consiglio del 14 maggio 2001.

⁽⁵⁾ GU L 359 dell'8.12.1989, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 158 dell'11.6.1992, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU L 137 del 30.5.1990, pag. 36.

(9) Esistono differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla limitazione del tenore massimo in nicotina delle sigarette. Tali differenze possono ostacolare gli scambi e il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri e le autorità scientifiche hanno sollevato problemi specifici di salute pubblica in un campo che è già stato oggetto di misure preventive di armonizzazione, che la Commissione ha esaminato.

- (10) Detti ostacoli dovrebbero quindi essere eliminati e a questo scopo l'immissione in libera pratica, la commercializzazione e la lavorazione di sigarette dovrebbero formare oggetto di norme comuni riguardanti non soltanto il catrame, ma anche i livelli massimi di nicotina e di monossido di carbonio.
- (11) La presente direttiva avrà ripercussioni anche sui prodotti del tabacco esportati dalla Comunità europea. Il regime di esportazione rientra nella politica commerciale comune. In virtù dell'articolo 152, paragrafo 1, del trattato e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, le disposizioni sanitarie devono essere parte integrante delle altre politiche della Comunità. Si dovrebbero adottare norme per assicurare che non siano pregiudicate le disposizioni del mercato interno.
- (12) Le disposizioni della presente direttiva non inficiano le norme comunitarie che disciplinano l'impiego e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati.
- (13) La definizione di norme internazionali applicabili ai prodotti del tabacco è uno dei temi dei negoziati volti ad elaborare una convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo.
- (14) Per la misurazione del tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette si deve fare riferimento alle norme ISO 4387, ISO 10315 e ISO 8454 che sono le sole norme internazionalmente riconosciute, fermo restando che la ricerca e il progresso tecnico, da promuovere ulteriormente, dovrebbero permettere di elaborare e di utilizzare metodi di misurazione più precisi ed affidabili per i tenori delle sigarette e di elaborare metodi di misurazione per gli altri prodotti del tabacco.
- (15) Non esistono norme o test concordati a livello internazionale per quantificare e valutare il tenore dei componenti del fumo di sigaretta diversi da catrame, nicotina e monossido di carbonio. È quindi necessario prevedere una procedura per la definizione di tali norme in consultazione con l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione.
- (16) La direttiva 90/239/CEE, tenuto conto di particolari difficoltà socioeconomiche, ha accordato alla Repubblica ellenica una proroga dei termini per l'applicazione del tenore massimo in catrame. Tale proroga dovrebbe essere mantenuta per il periodo previsto.
- (17) L'applicazione di valori limite per il tenore di catrame, la nicotina e il monossido di carbonio alle sigarette esportate dovrebbe essere oggetto di accordi transitori così da disporre di un maggior lasso di tempo per modificare le specifiche del prodotto e tener conto della fissazione di norme concordate a livello internazionale.
- (18) Periodi transitori dovrebbero essere concessi in relazione ad altre disposizioni della presente direttiva per consentire le necessarie modifiche nella produzione e per lo smaltimento delle scorte, in particolare per i prodotti diversi dalle sigarette. Dovrebbe essere consentito usare etichette inamovibili per facilitare l'introduzione dei requisiti di etichettatura previsti dalla presente direttiva.
- (19) La presentazione delle etichette di precauzione e l'indicazione dei tenori continua a variare tra gli Stati membri. Di conseguenza i consumatori possono essere informati quanto ai rischi dei prodotti del tabacco meglio in uno Stato membro che in un altro. Tali disparità sono inaccettabili e possono ostacolare gli scambi e il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti del tabacco e pertanto dovrebbero essere eliminate. A tal fine occorre che la legislazione vigente sia rafforzata e chiarita, garantendo un alto livello di tutela della salute.
- (20) Occorre prevedere una marcatura delle partite di prodotti del tabacco in modo da garantire la tracciabilità dei prodotti a fini del controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.
- (21) I costi socioeconomici diretti e indiretti del tabagismo attivo e passivo dovranno essere regolarmente valutati e messi a disposizione del pubblico nel contesto di appropriati programmi comunitari.
- (22) Negli Stati membri esistono situazioni divergenti per quanto riguarda gli ingredienti e gli additivi utilizzati nella fabbricazione dei prodotti del tabacco. Un certo numero di Stati membri non dispone né di leggi né di accordi volontari su tali sostanze. Vari Stati membri nei quali tali leggi o accordi volontari esistono, non ricevono dai produttori di tabacco alcuna informazione marca per marca sulle quantità di tali ingredienti ed additivi, presenti in particolari prodotti del tabacco. Sarebbe opportuno procedere a un ravvicinamento delle norme applicabili in questo settore migliorando la trasparenza.
- (23) La mancanza di informazioni associata alla mancanza di dati tossicologici impedisce alle autorità responsabili negli Stati membri di valutare in modo significativo la tossicità e i rischi che i prodotti del tabacco comportano per la salute del consumatore. Tutto ciò è incompatibile con l'obbligo della Comunità di garantire un elevato livello di protezione della salute umana.
- (24) Gli Stati membri dovrebbero potere adottare norme più rigorose in materia di prodotti del tabacco, che essi ritengono necessarie per la protezione della salute, nella misura in cui ciò non rechi pregiudizio alle norme stabilite nella direttiva e fatte salve le disposizioni del trattato.
- (25) Nelle more dell'adozione dell'elenco comune degli ingredienti di cui all'articolo 11 bis, gli Stati membri possono vietare l'utilizzo di ingredienti che abbiano l'effetto di accrescere le proprietà tossicomaniogene dei prodotti del tabacco, e ciò in quanto l'uso di tali sostanze può vanificare i valori limite imposti dalla presente direttiva per la nicotina.

- (26) È stato dimostrato che i prodotti del tabacco contengono ed emettono molte sostanze nocive ed elementi cancerogeni notoriamente pericolosi per la salute umana quando vengono bruciati. È stato inoltre dimostrato negli ultimi anni che il fumo passivo presenta pericoli soprattutto per i nascituri e i neonati e può provocare o aggravare le malattie respiratorie delle persone che inalano il fumo. Inoltre l'80 % dei nuovi fumatori nella Comunità ha meno di 18 anni. È necessario garantire la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco.
- (27) L'uso sulle confezioni dei prodotti del tabacco di diciture quali «basso tenore di catrame», «ultra-light», «light», «mild», di nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni può trarre in inganno il consumatore dando la falsa impressione che i suddetti prodotti siano meno nocivi, e portare ad un aumento dei consumi. Le abitudini di fumo e la dipendenza, e non solo il contenuto di talune sostanze nel prodotto prima del consumo, determinano il livello delle sostanze inalate. Di tale fatto non si tiene conto nell'uso di tali termini e può minare il sistema di requisiti per l'etichettatura stabilito nella presente direttiva. Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, e dato lo sviluppo delle norme internazionali proposte, il divieto di tale utilizzazione dovrebbe avvenire a livello comunitario concedendo tempo sufficiente per introdurre tale norma.
- (28) La direttiva 89/622/CEE ha proibito la vendita negli Stati membri di taluni tipi di tabacco per uso orale. L'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha concesso al Regno di Svezia una deroga alle disposizioni della suddetta direttiva a questo riguardo.
- (29) I progressi scientifici e tecnici nel settore dei prodotti del tabacco richiedono un riesame periodico delle disposizioni e dell'applicazione negli Stati membri della presente direttiva. A tal fine occorre prevedere una procedura per la stesura di relazioni periodiche da parte della Commissione, basate su dati scientifici e tecnici. Taluni elementi dovrebbero essere esaminati in questo contesto con particolare attenzione.
- (30) Per quanto concerne la fissazione dei tenori massimi si dovrebbe esaminare, da un lato, se sia opportuno ridurre ulteriormente i tenori fissati e come essi siano eventualmente connessi e, dall'altro, se occorra elaborare norme in materia per i prodotti diversi dalle sigarette, in particolare per il trinciato per sigarette.
- (31) Per quanto riguarda i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, è necessario elaborare norme e metodi di misurazione a livello comunitario. A tal fine è opportuno chiedere alla Commissione di presentare proposte in questo senso.
- (32) Per quanto concerne gli altri ingredienti, tra cui gli additivi, si dovrebbe esaminare l'opportunità di redigere un elenco comune, nella prospettiva di una successiva armonizzazione.
- (33) Le dimensioni del mercato interno dei prodotti del tabacco e la tendenza crescente dei produttori di tabacco a concentrare la produzione per l'intera Comunità in un piccolo numero di impianti negli Stati membri richiedono un'azione legislativa a livello comunitario piuttosto che nazionale per realizzare un funzionamento regolare del mercato interno dei prodotti del tabacco.
- (34) Il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio sarà oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2002 ⁽¹⁾. La Commissione ha indicato che detta relazione esaminerà altresì la questione dell'integrazione delle considerazioni in materia sanitaria, comprese le norme stabilite nella presente direttiva, nelle altre politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 152 del trattato.
- (35) Nell'applicazione della presente direttiva, si devono adottare disposizioni per fissare termini di attuazione che consentano, da un lato, il completamento a un massimo grado di efficienza del processo di conversione già iniziato con la direttiva 90/239/CEE e, dall'altro, ai consumatori e ai produttori di adattarsi ai prodotti con un tenore più basso in catrame, nicotina e monossido di carbonio.
- (36) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (37) La presente direttiva non dovrebbe modificare gli obblighi incombenti agli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, le avvertenze relative alla pericolosità per la salute e altre indicazioni da far figurare sui pacchetti dei prodotti del tabacco, nonché talune misure relative agli ingredienti e alle qualificazioni dei prodotti del tabacco, prendendo come base un elevato livello di protezione della salute.

⁽¹⁾ Articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70), modificato dal regolamento (CE) n. 1636/98 del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 23).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

- 1) «prodotti del tabacco», i prodotti destinati a essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, che siano, anche parzialmente, costituiti di tabacco, geneticamente modificato o no;
- 2) «catrame», il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina;
- 3) «nicotina», gli alcaloidi nicotinici;
- 4) «tabacco per uso orale», tutti i prodotti destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere fumati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente di tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di dette forme — specialmente quelle presentate in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi — o sotto una forma simile a un prodotto alimentare;
- 5) «ingrediente», qualsiasi sostanza o qualsiasi componente diverso dalla foglia e da altre parti naturali o non lavorate della pianta di tabacco, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto del tabacco o presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata, ivi compresi cartina, filtro, inchiostro e agenti collanti.

Articolo 3

Sigarette: tenore massimo in catrame, nicotina e monossido di carbonio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte negli Stati membri non può superare rispettivamente:

- 10 mg/sigaretta di catrame,
- 1 mg/sigaretta di nicotina,
- 10 mg/sigaretta di monossido di carbonio.

2. In deroga alla data indicata al paragrafo 1, per le sigarette fabbricate nella Comunità europea e destinate all'esportazione, gli Stati membri possono applicare i tenori massimi di cui al presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2005, ma hanno l'obbligo in ogni caso di farlo entro e non oltre il 1° gennaio 2007.

3. Per la Repubblica ellenica, come deroga temporanea, la data di messa in applicazione del tenore massimo in catrame delle sigarette prodotte e commercializzate nel suo territorio di cui al paragrafo 1, è il 1° gennaio 2007.

Articolo 4

Metodi di misurazione

1. I tenori in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, sono misurati sulla base delle norme ISO 4387

per il catrame, ISO 10315 per la nicotina e ISO 8454 per il monossido di carbonio.

L'esattezza delle indicazioni relative al catrame e alla nicotina apposte sui pacchetti è verificata in base alla norma ISO 8243.

2. Le prove di cui al paragrafo 1 sono realizzate o verificate da laboratori di analisi approvati e sorvegliati dalle autorità competenti degli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 settembre 2002 e ad ogni modifica, un elenco dei laboratori autorizzati, precisando i criteri utilizzati per l'autorizzazione ed i mezzi di sorveglianza attuati.

3. Gli Stati membri possono anche esigere che i fabbricanti o gli importatori di tabacco procedano a qualsiasi altra prova imposta dalle autorità nazionali competenti, al fine di valutare il tenore di altre sostanze prodotte dai loro prodotti del tabacco marca per marca e tipo per tipo e per valutare gli effetti di tali altre sostanze sulla salute, tenendo conto tra l'altro del pericolo di dipendenza che comportano. Gli Stati membri possono anche esigere che tali prove vengano realizzate o verificate in laboratori autorizzati ai sensi del paragrafo 2.

4. I risultati delle prove effettuate a norma del paragrafo 3 sono presentati su base annuale alle autorità nazionali competenti. Gli Stati membri possono prevedere una comunicazione meno frequente dei risultati delle prove nei casi in cui non siano variate le specifiche del prodotto. Gli Stati membri sono informati dei cambiamenti di tali specifiche.

Gli Stati membri assicurano la diffusione, mediante qualsiasi mezzo appropriato, delle informazioni fornite a norma del presente articolo al fine di informare i consumatori, tenendo conto di ogni informazione che costituisca un segreto commerciale.

5. Gli Stati membri comunicano annualmente tutti i dati e le informazioni presentati ai sensi del presente articolo alla Commissione, che ne tiene conto nella relazione di cui all'articolo 11.

Articolo 5

Etichettatura

1. I tenori in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette misurati a norma dell'articolo 4 sono stampati su un lato del pacchetto di sigarette nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale il prodotto viene commercializzato, in modo da coprire almeno il 10 % della corrispondente superficie.

Questa percentuale è portata al 12 % per gli Stati membri che hanno due lingue ufficiali e al 15 % per gli Stati membri che hanno tre lingue ufficiali.

2. Ciascuna confezione unitaria dei prodotti del tabacco, ad eccezione dei prodotti del tabacco per uso orale e altri prodotti del tabacco non da fumo, reca obbligatoriamente le seguenti avvertenze:

a) avvertenza generale:

- 1) «Il fumo uccide»/«Il fumo può uccidere,» o
- 2) «Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.»

Le avvertenze generali di cui sopra si alternano in modo da comparire con regolarità. Tale avvertenza è stampata sulla superficie più visibile della confezione, nonché su ogni imballaggio esterno, esclusi i sovrainballaggi trasparenti, utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto; e

b) un'avvertenza supplementare ripresa dall'elenco di cui all'allegato I.

Le avvertenze supplementari di cui sopra si alternano in modo da comparire con regolarità.

Tale avvertenza è stampata sulla seconda superficie più visibile della confezione su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto, esclusi gli incarti trasparenti aggiuntivi.

Gli Stati membri possono determinare la posizione delle avvertenze da far figurare su dette superfici in modo da soddisfare le esigenze linguistiche.

3. La Commissione, quanto prima possibile ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2002 secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, adotta orientamenti per l'utilizzo di fotografie a colori o pittogrammi che illustrino e spieghino le ripercussioni del fumo sulla salute per assicurare che non siano pregiudicate le disposizioni del mercato interno.

Quando gli Stati membri richiedono avvertenze ulteriori sotto forma di fotografie a colori o altre illustrazioni, queste debbono essere conformi alle norme sopra menzionate.

4. I prodotti del tabacco per uso orale dei quali è autorizzata la commercializzazione a norma dell'articolo 8, e i prodotti del tabacco senza combustione, recano l'avvertenza seguente:

«Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza.»

L'avvertenza è apposta sulla parte più visibile della confezione e su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto, esclusi gli incarti trasparenti aggiuntivi.

Gli Stati membri possono determinare la posizione dell'avvertenza su detta superficie in funzione delle esigenze linguistiche.

5. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 2, lettera a) e l'avvertenza per i prodotti del tabacco senza combustione e per uso orale di cui al paragrafo 4, coprono almeno il 30 % della zona esterna della superficie corrispondente della confezione di tabacco sulla quale sono stampate. Questa percentuale è portata al 32 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 35 % per gli Stati membri con tre lingue ufficiali. L'avvertenza supplementare di cui al paragrafo 2, lettera b), copre almeno il 40 % della zona esterna della superficie corrispondente della confezione di tabacco sulla quale è stampata. Questa percentuale è portata al 45 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 50 % per gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

Tuttavia, per le confezioni destinate ai prodotti diversi dalle sigarette la cui superficie più visibile sia superiore a 75 cm², la superficie delle avvertenze di cui al paragrafo 2 è di almeno 22,5 cm² per ogni parte. Tale superficie è portata a 24 cm² per gli Stati membri con due lingue ufficiali e a 26,25 cm² per gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

6. Il testo delle avvertenze e delle indicazioni relative ai tenori, prescritti dal presente articolo, è stampato:

- a) in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. Per soddisfare le esigenze linguistiche, gli Stati membri determinano il corpo di caratteri del testo, purché il formato dell'assortimento completo dei caratteri specificato nella legislazione nazionale sia tale da occupare la maggior parte possibile della superficie riservata al testo richiesto;
- b) in lettere minuscole, ad eccezione della iniziale del messaggio e dove altrimenti imposto da regole grammaticali;
- c) centrati sull'area dove il testo dev'essere stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;
- d) per i prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 4, contornato da un bordo nero, con spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm, che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o dell'informazione fornita;
- e) nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto viene immesso sul mercato.

7. I testi prescritti dal presente articolo non possono essere stampati sui bolli fiscali delle confezioni. Essi sono stampati in modo inamovibile e indelebile e non devono in alcun modo essere dissimulati, coperti o interrotti da altre indicazioni o immagini, né a seguito dell'apertura del pacchetto. Per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, i testi possono essere apposti mediante adesivi, purché inamovibili.

8. Gli Stati membri possono prevedere che le avvertenze di cui ai paragrafi 2 e 4 siano corredate dalla menzione, al di fuori del riquadro previsto per le avvertenze, dell'autorità che le formula.

9. Onde assicurare l'identificazione e la rintracciabilità, il numero del lotto o altro segno equivalente del prodotto del tabacco è indicato su ogni confezione in qualsiasi forma appropriata che permetta di individuare la provenienza del prodotto e la data della produzione.

Le misure tecniche per applicare la presente disposizione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 6

Altre informazioni riguardanti il prodotto

1. Gli Stati membri obbligano i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco a presentare un elenco di tutti gli ingredienti utilizzati nella fabbricazione di detti prodotti con le relative quantità, suddivisi per marche e tipi.

All'elenco è allegata una dichiarazione che giustifichi l'inclusione di tali ingredienti nei prodotti del tabacco. È indicata la funzione e la categoria dei vari ingredienti. L'elenco è inoltre corredato dei dati tossicologici di cui il fabbricante o importatore dispone relativamente a tali ingredienti, sotto forma combusta o incombusta come opportuno, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute e tenuto conto tra l'altro degli effetti di dipendenza che essi possono comportare. L'elenco è compilato secondo l'ordine decrescente di peso di ciascun ingrediente incluso nel prodotto.

Le informazioni di cui al primo comma sono fornite con cadenza annuale e per la prima volta entro il 31 dicembre 2002.

2. Gli Stati membri assicurano la divulgazione con ogni mezzo appropriato delle informazioni fornite a norma del presente articolo per informare i consumatori, tenendo conto tuttavia della protezione di tutte le informazioni sulla composizione di uno specifico prodotto che costituiscano eventualmente un segreto commerciale.

3. Gli Stati membri garantiscono che l'elenco degli ingredienti per ciascun prodotto, indicante il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio, venga reso accessibile al pubblico.

4. Gli Stati membri comunicano annualmente tutti i dati e le informazioni di cui al presente articolo alla Commissione che ne tiene conto nella relazione di cui all'articolo 11.

Articolo 7

Denominazioni del prodotto

Con effetto a partire dal 30 settembre 2003 e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, le diciture, denominazioni, marchi, immagini e altri elementi figurativi o altri simboli che suggeriscono che un particolare prodotto del tabacco è meno nocivo di altri non sono usati sulle confezioni dei prodotti del tabacco.

Articolo 8

Tabacco per uso orale

Gli Stati membri vietano la commercializzazione dei tabacchi per uso orale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 9

Misure di adeguamento

La Commissione provvede, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'adeguamento al progresso scientifico e tecnico:

- dei metodi di misurazione di cui all'articolo 4, nonché delle definizioni ad essi relative;
- delle avvertenze relative alla salute da apporre sulle confezioni dei prodotti del tabacco di cui all'allegato I e della frequenza della loro rotazione;

- della marcatura per l'identificazione e la rintracciabilità dei prodotti del tabacco.

Articolo 10

Procedura di regolamentazione

- La Commissione è assistita da un comitato.
- Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

- Il comitato adotta il proprio regolamento.

Articolo 11

Relazione

Entro e non oltre il 31 dicembre 2004, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Ai fini dell'elaborazione della relazione di cui al primo comma, la Commissione è assistita da esperti scientifici e tecnici onde poter disporre di tutte le informazioni necessarie.

Alla presentazione della prima relazione la Commissione indicherà in particolare gli elementi da riesaminare o sviluppare alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, compreso lo sviluppo di regole e norme sui prodotti concordate a livello internazionale, prestando particolare attenzione:

- a una successiva riduzione dei tenori massimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
- ai possibili nessi tra tali tenori,
- ai miglioramenti nelle avvertenze sanitarie, in termini di dimensioni, posizione e formulazione,
- alle nuove informazioni scientifiche e tecniche in fatto di etichettatura e di stampa sui pacchetti di sigarette di fotografie o di pittogrammi che illustrino e spieghino le conseguenze del fumo per la salute,
- alle metodologie volte a una valutazione e una regolamentazione più realistiche dell'esposizione tossica e della nocività,
- alla valutazione degli effetti di dipendenza che più danno assuefazione,
- alla valutazione dei prodotti del tabacco suscettibili di ridurre la nocività,
- allo sviluppo di metodi di prova standardizzati per la misurazione del tenore dei componenti del fumo di sigaretta diversi da catrame, nicotina e monossido di carbonio,
- ai dati tossicologici da richiedere ai fabbricanti in merito agli ingredienti e al modo in cui essi vanno testati per consentire alle autorità sanitarie di valutarne l'uso,
- allo sviluppo di norme concernenti prodotti diversi dalle sigarette, segnatamente il tabacco trinciato da sigarette.

La relazione prenderà in esame anche i nessi esistenti tra i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 5 e il comportamento dei consumatori. La relazione sarà corredata delle eventuali proposte di modifica della presente direttiva ritenute necessarie dalla Commissione in vista del suo adeguamento all'evoluzione nel settore dei prodotti del tabacco, nella misura in cui ciò si renda necessario per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno e tenuto conto di tutti i nuovi sviluppi basati su dati scientifici, nonché degli sviluppi in materia di adozione di norme sui prodotti concordate a livello internazionale.

Articolo 12

Elenco comune degli ingredienti

Nel quadro della prima relazione menzionata all'articolo 11, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, e per il buon funzionamento del mercato interno, la Commissione è invitata a presentare sulla base delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 6, una proposta contenente un elenco comune degli ingredienti autorizzati per i prodotti del tabacco, tenendo conto in particolare della dipendenza che essi comportano.

Articolo 13

Importazione, vendita e consumo di prodotti del tabacco

1. Gli Stati membri non possono, per considerazioni attinenti alla limitazione del tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio delle sigarette, alle avvertenze per la salute e ad altre indicazioni o ad altri requisiti prescritti dalla presente direttiva, vietare o limitare l'importazione, la vendita e il consumo di prodotti del tabacco conformi alla presente direttiva, salve le misure adottate ai fini della verifica degli elementi forniti nel contesto dell'articolo 4.

2. La presente direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di mantenere o adottare, nel rispetto del trattato, disposizioni più restrittive per la lavorazione, l'importazione, la vendita e il consumo dei prodotti del tabacco che essi ritengano necessarie per garantire la protezione della salute pubblica, purché tali disposizioni non pregiudichino le norme stabilite dalla presente direttiva.

3. In particolare, gli Stati membri possono vietare, nelle more dell'adozione degli ingredienti di cui all'articolo 12, l'utilizzo di ingredienti che abbiano l'effetto di accrescere le proprietà tossicomanigene dei prodotti del tabacco.

Articolo 14

Attuazione

1. Fatto salvo l'articolo 15, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il

30 settembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. I prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva possono ancora essere commercializzati per un anno dalla data di cui al paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 2, i prodotti diversi dalle sigarette che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva possono essere commercializzati ancora per due anni a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Abrogazione

Le direttive 89/622/CEE e 90/239/CEE sono abrogate fatti salvi gli obblighi incombenti agli Stati membri relativi ai termini per il recepimento e per l'applicazione delle direttive elencate all'allegato II.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato III.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ENGQVIST

ALLEGATO I

Elenco delle avvertenze supplementari

[articolo 5, paragrafo 2, lettera b)]

1. I fumatori muoiono prima.
2. Il fumo ostruisce le arterie e provoca infarti e ictus.
3. Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni.
4. Fumare in gravidanza fa male al bambino.
5. Proteggi i bambini: non fare loro respirare il tuo fumo.
6. Il tuo medico o il tuo farmacista possono aiutarti a smettere di fumare.
7. Il fumo crea un'elevata dipendenza, non iniziare.
8. Smettere di fumare riduce il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari mortali.
9. Il fumo può provocare una morte lenta e dolorosa.
10. Per aiutarvi a smettere di fumare: [n. tel./casella postale/indirizzo Internet/rivolgetevi al vostro medico/farmacista].
11. Il fumo può ridurre la circolazione sanguigna e causa impotenza.
12. Il fumo invecchia la pelle.
13. Il fumo può danneggiare lo sperma e diminuisce la fertilità.
14. Il fumo contiene benzene, nitrosammine, formaldeide e acido cianidrico.

ALLEGATO II

Termini di attuazione e di applicazione

(di cui all'articolo 15)

Direttiva	Termini di attuazione	Termini di applicazione
89/622/CEE (GU L 359 dell'8.12.1989, pag. 1)	1° luglio 1990	31 dicembre 1991 31 dicembre 1992 31 dicembre 1993
90/239/CEE (GU L 137 del 30.5.1990, pag. 36)	18 novembre 1991	31 dicembre 1992 ⁽¹⁾ 31 dicembre 1997 ⁽¹⁾ 31 dicembre 1992 ⁽²⁾ 31 dicembre 1998 ⁽²⁾ 31 dicembre 2000 ⁽²⁾ 31 dicembre 2006 ⁽²⁾
92/41/CEE (GU L 158 dell'11.6.1992, pag. 30)	1° luglio 1992	1° luglio 1992 1° gennaio 1994 31 dicembre 1994

⁽¹⁾ Per tutti gli Stati membri ad eccezione della Grecia.⁽²⁾ Deroga applicabile soltanto alla Grecia.

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva	Direttiva 89/622/CEE emendata dalla direttiva 92/41/CEE	Direttiva 90/239/CEE
Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafi 1-3	Articolo 2, paragrafi 1-3	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 4	
Articolo 2, paragrafo 5		
Articolo 3, paragrafo 1		Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3		Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma	Articolo 3, paragrafo 1	Articoli 3 e 4
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 3, paragrafo 2	
Articolo 4, paragrafi 2-5		
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 3	
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma	Articolo 4, paragrafo 1	
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a)	Allegato I	
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera b)	Articolo 4, paragrafo 2a, lettera a)	
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma		
Articolo 5, paragrafo 4		
Articolo 5, paragrafo 5, primo comma	Articolo 4, paragrafo 4	
Articolo 5, paragrafo 5, secondo comma	Articolo 4, paragrafo 4	
Articolo 5, paragrafo 6		
Articolo 5, paragrafo 7	Articolo 4, paragrafo 5	
Articolo 5, paragrafo 8		
Articolo 5, paragrafo 9		
Articolo 6		
Articolo 7		
Articolo 8	Articolo 8, lettera a)	
Articolo 9		
Articolo 10		
Articolo 11		
Articolo 12		
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 15		
Articolo 16		
Articolo 17	Articolo 10	Articolo 9
Allegato I	Allegato I	
Allegato II		
Allegato III		

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**Dichiarazione sul considerando 19**

La Commissione esaminerà gli aspetti connessi alla sanità pubblica e alla protezione dei consumatori in relazione alla vendita di prodotti del tabacco tramite distributori automatici in base alle disposizioni degli articoli 152 e 153 del trattato. Tale questione è altresì oggetto dei negoziati volti ad elaborare una convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo.

DIRETTIVA 2001/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2001

recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, per quanto riguarda le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 14 del trattato deve essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
- (2) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, il 29 marzo 1996, la decisione n. 646/96/CE che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) ⁽⁴⁾.
- (3) Per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori è necessario che le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e i preparati che le contengono non siano immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico.
- (4) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE ⁽⁵⁾ presenta, in forma di appendice per i punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE ⁽⁶⁾, una lista contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2. Tali sostanze e i preparati che le contengono non possono essere immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico.
- (5) La direttiva 94/60/CE stabilisce che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per completare tale lista entro sei mesi dalla pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative

relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁷⁾, contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2.

- (6) La direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE ⁽⁸⁾, e più in particolare dell'allegato I, presenta una sostanza classificata recentemente come cancerogena della categoria 2. La direttiva 98/73/CE della Commissione, del 18 settembre 1998, recante ventiquattresimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE ⁽⁹⁾ e più in particolare dell'allegato I, presenta una sostanza recentemente classificata come cancerogena della categoria 2 e una sostanza recentemente classificata come tossica per la riproduzione della categoria 2. Tali sostanze dovrebbero essere aggiunte nell'appendice ai punti 29 e 31 all'allegato I della direttiva 76/769/CEE.
- (7) Sono stati valutati i rischi e i vantaggi delle sostanze recentemente classificate dalle direttive 97/69/CE e 98/73/CE come cancerogene, della categoria 2 o tossiche per la riproduzione della categoria 2.
- (8) La presente direttiva non incide sulla legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽¹⁰⁾ e alle direttive particolari adottate in virtù di essa, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) ⁽¹¹⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 54.

⁽²⁾ GU C 140 del 18.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 marzo 2001 (GU C 142 del 15.5.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 maggio 2001.

⁽⁴⁾ GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/77/CE della Commissione (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18).

⁽⁷⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/33/CE della Commissione (GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 90).

⁽⁸⁾ GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU L 305 del 16.11.1998, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE del Consiglio (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).

1) Nella parte introduttiva è aggiunta la seguente nota R:

«Nota R.

La classificazione "cancerogeno" non è necessaria per le fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulti maggiore di 6 µm.»

2) Le sostanze riportate nell'allegato della presente direttiva sono aggiunte a quelle contenute nell'appendice concernente i punti 29 e 31.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 18 gennaio 2003.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WINBERG

ALLEGATO

Punto 29 — Sostanze cancerogene: categoria 2

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
4-chloroanilin	612-137-00-9	203-401-0	106-47-8	
Fibre ceramiche refrattarie; fibre per scopi speciali, escluse quelle espressamente indicate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE; [fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na ₂ O + K ₂ O + CaO + MgO + BaO) inferiore o pari al 18 % in peso]	650-017-00-8			R

Punto 31 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 2

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
6-(2-chloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano; etacelasil	014-014-00-X	253-704-7	37894-46-5	

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2001

relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal)

(2001/539/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che i vettori aerei della Comunità europea operino secondo regole uniformi e precise in materia di responsabilità per danno e che queste regole siano identiche a quelle applicabili ai vettori di paesi terzi.
- (2) La Comunità ha partecipato alla conferenza diplomatica internazionale di diritto aereo svoltasi a Montreal dal 10 al 28 maggio 1999 che ha portato all'adozione della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) ed ha firmato tale convenzione il 9 dicembre 1999.
- (3) Le organizzazioni di integrazione economica regionale competenti per talune questioni disciplinate dalla convenzione di Montreal possono essere parti di essa.

- (4) La Comunità ed i suoi Stati membri condividono competenze in questioni coperte dalla convenzione di Montreal ed è pertanto necessario che essi la ratifichino simultaneamente per garantire un'applicazione uniforme e completa delle sue disposizioni nell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montreal) è approvata per conto della Comunità europea.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio deposita, in nome della Comunità, lo strumento di cui all'articolo 53, paragrafo 3, della convenzione di Montreal, presso l'organizzazione per l'aviazione civile internazionale, insieme ad una dichiarazione di competenza.

Tale strumento è depositato contemporaneamente agli strumenti di ratifica di tutti gli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 225.

⁽²⁾ Parere espresso il 16 gennaio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(TRADUZIONE)

CONVENZIONE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE NORME RELATIVE AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE

GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

RICONOSCENDO il significativo contributo che la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, nel seguito denominata «convenzione di Varsavia», e gli altri strumenti collegati hanno dato all'armonizzazione del diritto privato internazionale in materia di navigazione aerea,

RICONOSCENDO la necessità di adeguare e rifondere la convenzione di Varsavia e gli strumenti collegati in un unico testo,

RICONOSCENDO l'importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione,

RIAFFERMANDO l'auspicabilità di un ordinato sviluppo delle operazioni di trasporto aereo internazionale e del regolare traffico di passeggeri, bagagli e merci in conformità con i principi e gli obiettivi della convenzione sull'aviazione civile internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944,

CONVINTI che l'azione collettiva degli Stati intesa all'ulteriore armonizzazione e codificazione di alcune norme che regolano il trasporto aereo internazionale per mezzo di una nuova convenzione rappresenti il mezzo più idoneo a realizzare il giusto equilibrio degli interessi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 1***Campo di applicazione**

1. La presente convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo.

2. Ai fini della presente convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato.

3. Ai fini della presente convenzione il trasporto effettuato da più vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un'unica operazione, indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di più contratti e il suo carattere internazionale non viene meno per il solo fatto che un contratto o più contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio di un medesimo Stato.

4. La presente convenzione si applica anche al trasporto di cui al capitolo V, fatte salve le disposizioni ivi previste.

*Articolo 2***Trasporto effettuato dallo Stato e trasporto di effetti postali**

1. La presente convenzione si applica al trasporto effettuato dallo Stato o da altre persone giuridiche di diritto pubblico sempreché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1.

2. Nel trasporto di effetti postali il vettore è responsabile unicamente nei confronti dell'amministrazione postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra i vettori e le amministrazioni postali.

3. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, le disposizioni della presente convenzione non si applicano al trasporto di effetti postali.

CAPO II

DOCUMENTAZIONE E OBBLIGHI DELLE PARTI IN MATERIA DI TRASPORTO DI PASSEGGIERI, BAGAGLI E MERCI*Articolo 3***Passeggeri e bagagli**

1. In occasione del trasporto di passeggeri deve essere rilasciato un titolo di trasporto individuale o collettivo contenente:

- a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione;
- b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato parte e se sono previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali.

2. In sostituzione del titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 è ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni ivi menzionate. Qualora venga utilizzato uno qualsiasi degli altri mezzi il vettore dovrà offrirsi di rilasciare al passeggero una dichiarazione scritta contenente le indicazioni in esso registrate.

3. Il vettore rilascia al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato.

4. Al passeggero deve essere consegnato un avviso scritto nel quale sia specificato che la responsabilità del vettore per morte o lesione, per distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio o per ritardo è soggetta alla presente convenzione, qualora applicabile.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non pregiudica l'esistenza né la validità del contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilità.

Articolo 4

Merci

1. Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto aereo.

2. In sostituzione della lettera di trasporto aereo è ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni relative al trasporto da eseguire. Qualora venga utilizzato uno di tali mezzi il vettore rilascia al mittente, a richiesta di quest'ultimo, una ricevuta di carico che permetta l'identificazione della spedizione e l'accesso alle indicazioni in esso registrate.

Articolo 5

Contenuto della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico

La lettera di trasporto aereo o la ricevuta di carico devono contenere:

- a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione;
- b) quando i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato parte e siano previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali;
- c) l'indicazione del peso della spedizione.

Articolo 6

Documento relativo alla natura della merce

Se necessario all'espletamento delle formalità doganali, di polizia o imposte da autorità pubbliche analoghe, il mittente può essere tenuto a presentare un documento che specifichi la natura della merce. Questa disposizione non fa sorgere in capo al vettore alcun dovere, obbligo o conseguente responsabilità.

Articolo 7

Descrizione della lettera di trasporto aereo

1. La lettera di trasporto aereo viene emessa dal mittente in tre esemplari originali.

2. Il primo originale porta l'indicazione «per il vettore» e viene firmato dal mittente. Il secondo originale porta l'indicazione «per il destinatario» e viene firmato dal mittente e dal vettore. Il terzo originale è firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna la merce.

3. La firma del vettore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro.

4. Se, a richiesta del mittente, il vettore emette la lettera di trasporto aereo, si considera, sino a prova contraria, che egli abbia agito in nome del mittente.

Articolo 8

Documentazione per colli multipli

Quando vi sono più colli:

- a) il vettore ha il diritto di chiedere al mittente di emettere lettere di trasporto aereo distinte;
- b) il mittente ha il diritto di chiedere al vettore di rilasciargli ricevute di carico distinte quando vengano utilizzati gli altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 9

Inosservanza delle disposizioni relative alla documentazione

L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 non pregiudica l'esistenza né la validità del contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilità.

Articolo 10

Responsabilità per le indicazioni contenute nella documentazione

1. Il mittente è responsabile dell'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni relative alla merce inserite da lui o in suo nome nella lettera di trasporto aereo, nonché di quelle fornite da lui o in suo nome al vettore perché siano inserite nella ricevuta di carico o per la registrazione con gli altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Quanto disposto nel presente articolo si applica anche quando la persona che agisce in nome del mittente sia anche l'agente del vettore.

2. Il mittente risponde di ogni danno subito dal vettore o da ogni altra persona nei cui confronti questi sia responsabile a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete fornite da lui o in suo nome.

3. Salvo quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, il vettore risponde di ogni danno subito dal mittente o da ogni altra persona nei cui confronti questi sia responsabile a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete inserite da lui o in suo nome nella ricevuta di carico o nei dati registrati con gli altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 11

Efficacia probatoria della documentazione

1. La lettera di trasporto aereo o la ricevuta di carico fanno fede, sino a prova contraria, della conclusione del contratto, della presa in consegna della merce e delle condizioni di trasporto che vi figurano.

2. Le dichiarazioni contenute nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta di carico, relative al peso, alle dimensioni ed all'imballaggio della merce, nonché al numero dei colli, fanno fede sino a prova contraria. Quelle relative alla quantità, al volume e allo stato della merce non costituiscono prova contro il vettore a meno che siano state verificate dal vettore stesso alla presenza del mittente, e la verifica consti dalla lettera di trasporto aereo o dalla ricevuta di carico, ovvero si riferiscano allo stato apparente della merce.

Articolo 12

Diritto di disporre della merce

1. Il mittente ha il diritto, a condizione di adempiere a tutti gli obblighi risultanti dal contratto di trasporto, di disporre della merce, sia ritirandola all'aeroporto di partenza o di destinazione, sia facendola sostare in corso di rotta in caso di atterraggio, sia ordinandone la consegna nel luogo di destinazione o in corso di rotta ad un destinatario diverso da quello originariamente indicato, sia chiedendone la restituzione all'aeroporto di partenza, purché l'esercizio di tale diritto non rechi pregiudizio né al vettore, né agli altri mittenti, salvo l'obbligo di rimborsare le spese che ne risultino.

2. Se l'esecuzione delle istruzioni del mittente non risulti possibile, il vettore deve prontamente informarne quest'ultimo.

3. Il vettore che ottempera alle istruzioni del mittente senza esigere la presentazione dell'originale della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico rilasciata a quest'ultimo risponde per ogni danno che ne derivi a chiunque sia regolarmente in possesso della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico, salvo il diritto di agire in regresso verso il mittente.

4. Il diritto del mittente cessa nel momento in cui inizia quello del destinatario, conformemente all'articolo 13. Tuttavia, se il destinatario rifiuta la merce o se risulta irreperibile, il mittente riacquista il proprio diritto di disporre della merce.

Articolo 13

Consegna della merce al destinatario

1. Salvo il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva dall'articolo 12, il destinatario può, dal momento dell'arrivo della merce nel punto di destinazione, richiedere al vettore la consegna della merce verso pagamento degli importi dovuti e previa esecuzione delle condizioni di trasporto.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, è obbligo del vettore avvertire il destinatario al momento dell'arrivo della merce.

3. Se la perdita della merce venga riconosciuta dal vettore o se, decorsi sette giorni dalla data in cui sarebbe dovuta arrivare, la merce non è ancora giunta a destinazione, il destinatario può far valere nei confronti del vettore i diritti nascenti dal contratto di trasporto.

Articolo 14

Tutela dei diritti del mittente e del destinatario

Il mittente e il destinatario possono far valere tutti i diritti che sono loro conferiti rispettivamente dagli articoli 12 e 13, ciascuno in proprio nome, sia che agiscano per proprio conto che per conto altrui, a condizione di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.

Articolo 15

Rapporti tra il mittente e il destinatario o rapporti reciproci tra terzi

1. Gli articoli 12, 13 e 14 lasciano impregiudicati i rapporti tra il mittente e il destinatario, come pure i rapporti reciproci tra terzi i cui diritti derivino dal mittente o dal destinatario.

2. Ogni deroga alle disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 deve essere espressamente indicata nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta di carico.

Articolo 16

Formalità doganali, di polizia o imposte da altre autorità pubbliche

1. Il mittente è tenuto a fornire le informazioni e i documenti che sono necessari all'espletamento delle formalità doganali, di polizia o imposte da altre autorità pubbliche prima della consegna della merce al destinatario. Il mittente è responsabile nei confronti del vettore di tutti i danni derivanti dalla omissione, irregolarità o inesattezza di tali informazioni o documenti, salvo che il danno sia imputabile al vettore ovvero ai suoi dipendenti o incaricati.

2. Il vettore non è tenuto a verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni e dei documenti.

CAPO III

**RESPONSABILITÀ DEL VETTORE ED ENTITÀ DEL
RISARCIMENTO PER DANNI***Articolo 17***Morte e lesione dei passeggeri — Danni ai bagagli**

1. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco.

2. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco. Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.

3. Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il bagaglio consegnato non sia ancora giunto a destinazione entro ventuno giorni dalla data prevista, il passeggero può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto.

4. Salvo diversa disposizione, nella presente convenzione il termine «bagagli» indica sia i bagagli consegnati che quelli non consegnati.

*Articolo 18***Danni alla merce**

1. Il vettore è responsabile del danno risultante dalla distruzione, perdita o deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo.

2. Tuttavia, il vettore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva esclusivamente da uno o più dei fatti seguenti:

- difetto, natura o vizio intrinseco della merce;
- imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati;
- un evento bellico o un conflitto armato;
- un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce.

3. Il trasporto aereo ai sensi del paragrafo 1 comprende il periodo nel corso del quale la merce si trova sotto la custodia del vettore.

4. Il periodo del trasporto aereo non comprende alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto venga effettuato in esecuzione del contratto di trasporto aereo al fine del carico, della consegna o del trasbordo, si presume, salvo prova contraria, che qualsiasi danno risulti da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. Se il vettore, senza il consenso del mittente, esegue il trasporto in tutto o in parte con un mezzo diverso da quello aereo concordato dalle parti, tale trasporto si presume effettuato nel corso del trasporto aereo.

*Articolo 19***Ritardo**

Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

*Articolo 20***Esonero**

Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito. Allorché la richiesta di risarcimento viene presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest'ultimo, il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che tale passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione. Questo articolo si applica a tutte le norme in tema di responsabilità contenute nella presente convenzione, compreso l'articolo 21, paragrafo 1.

*Articolo 21***Risarcimento in caso di morte o lesione del passeggero**

1. Per i danni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, che non eccedano i 100 000 diritti speciali di prelievo per passeggero, il vettore non può escludere né limitare la propria responsabilità.

2. Il vettore non risponde dei danni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 che eccedano i 100 000 diritti speciali di prelievo per passeggero qualora dimostri che:

- il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati oppure che

b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.

Articolo 22

Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci

1. Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4 150 diritti speciali di prelievo per passeggero.

2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1 000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.

3. Nel trasporto di merci, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al vettore, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.

4. In caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di una parte delle merci o di qualsiasi oggetto in esse contenuto, per determinare il limite di responsabilità del vettore si tiene esclusivamente conto del peso totale del collo o dei colli interessati. Tuttavia, allorché la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo di una parte delle merci, o di un oggetto in esse contenuto, pregiudichi il valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di trasporto aereo o dalla stessa ricevuta di carico o, qualora tali documenti non siano stati rilasciati, dalla stessa registrazione con altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ai fini della determinazione del limite di responsabilità si deve altresì tener conto del peso totale di tali altri colli.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni.

6. I limiti previsti dall'articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all'attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un'ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali

e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. La disposizione precedente non si applica quando l'ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all'attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva.

Articolo 23

Conversione delle unità monetarie

1. Le somme espresse in diritti speciali di prelievo nella presente convenzione si intendono riferite al diritto speciale di prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme nelle monete nazionali si effettuerà, in caso di procedimento giudiziario, secondo il valore di tali monete in diritti speciali di prelievo alla data della sentenza. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato parte che sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di calcolo applicato alla data della sentenza dal Fondo stesso per le proprie operazioni e transazioni. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato parte che non sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo indicato dallo stesso Stato parte.

2. Tuttavia, gli Stati che non sono membri del Fondo monetario internazionale e il cui ordinamento non consenta l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 possono, al momento della ratifica o dell'adesione o in ogni momento successivo, dichiarare che nei procedimenti giudiziari sul loro territorio il limite di responsabilità del vettore di cui all'articolo 21 è fissato nella somma di 1 500 000 unità monetarie per passeggero; in 62 500 unità monetarie per passeggero in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 22; in 15 000 unità monetarie per passeggero in relazione al paragrafo 2 dell'articolo 22 e in 250 unità monetarie per chilogrammo in relazione al paragrafo 3 dell'articolo 22. Tale unità monetaria corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro puro al titolo di novecento millesimi. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale in questione. La conversione di tali somme in moneta nazionale è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.

3. Il metodo di calcolo indicato nell'ultima frase del paragrafo 1 e il metodo di conversione illustrato nel paragrafo 2 saranno applicati in maniera tale da esprimere nella moneta nazionale dello Stato parte, nella misura del possibile, lo stesso valore reale, per le somme di cui agli articoli 21 e 22, che risulterebbe dall'applicazione delle prime tre frasi del paragrafo 1. Gli Stati parti comunicheranno al depositario della presente convenzione, a seconda dei casi, il metodo di calcolo adottato in applicazione del paragrafo 1 o il risultato della conversione di cui al paragrafo 2, al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione e ogni qualvolta uno di essi venga modificato.

*Articolo 24***Revisione dei limiti**

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 25 e dal paragrafo 2 del presente articolo, i limiti di responsabilità previsti dagli articoli 21, 22 e 23 saranno aggiornati dal depositario ad intervalli di cinque anni, la prima di tali revisioni avendo luogo alla scadenza di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, o qualora la convenzione non sia entrata in vigore entro cinque anni dalla data in cui sarà stata aperta alla firma, entro il primo anno dall'entrata in vigore, facendo riferimento ad un fattore di inflazione costituito dal tasso di inflazione cumulato dalla precedente revisione, o in occasione della prima revisione, a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione. Per la determinazione del fattore di inflazione si farà ricorso al tasso di inflazione dato dalla media ponderata dei tassi annui di incremento o di diminuzione degli indici dei prezzi al consumo degli Stati le cui monete concorrono a formare i diritti speciali di prelievo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 23.

2. Se nel corso della revisione di cui al paragrafo 2 si constata che il fattore di inflazione supera il 10 per cento, il depositario procederà a notificare agli Stati parti la revisione dei limiti di responsabilità. La revisione entra in vigore dopo sei mesi dalla data della notifica agli Stati parti. Se, entro tre mesi dalla notifica agli Stati parti, la maggioranza degli Stati parti si dichiara contraria, la revisione non entrerà in vigore e il depositario rinverrà la questione all'esame di una riunione degli Stati parti. Il depositario procederà all'immediata notifica a tutti gli Stati parti dell'entrata in vigore di ogni revisione.

3. Salvo quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di cui al paragrafo 2 si applica ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo degli Stati parti e qualora il fattore di inflazione di cui al paragrafo 1 sia aumentato del 30 per cento dalla precedente revisione ovvero, in assenza di una precedente revisione, dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. Revisioni successive secondo la procedura descritta al paragrafo 1 verranno effettuate ad intervalli di cinque anni a partire dalla fine del quinto anno successivo alla data delle revisioni di cui al presente paragrafo.

*Articolo 25***Clausola sui limiti**

Nel contratto di trasporto il vettore può stipulare limiti di responsabilità superiori a quelli previsti dalla presente convenzione ovvero nessun limite di responsabilità.

*Articolo 26***Nullità delle clausole contrattuali**

È nulla ogni clausola contrattuale intesa ad escludere la responsabilità del vettore o a fissare un limite inferiore a quello previsto nella presente convenzione. La nullità di detta clausola

non determina tuttavia la nullità dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle disposizioni della presente convenzione.

*Articolo 27***Autonomia contrattuale**

Nessuna disposizione della presente convenzione impedisce al vettore di rifiutare la conclusione di un contratto di trasporto o di rinunciare ad uno dei mezzi di tutela da essa contemplati ovvero a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto di stipulare condizioni che non siano in contrasto con essa.

*Articolo 28***Anticipi di pagamento**

In caso di incidente aereo che provochi la morte o la lesione del passeggero, il vettore, se vi è tenuto dalla propria legislazione nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità economiche. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal vettore a titolo di risarcimento.

*Articolo 29***Fondamento della richiesta risarcitoria**

Nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti. Tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitoria.

*Articolo 30***Dipendenti, incaricati risarcimento complessivo**

1. Se l'azione di risarcimento è promossa nei confronti di un dipendente o un incaricato del vettore per un danno contemplato nella presente convenzione, tale dipendente o incaricato, ove dimostri di aver agito nell'esercizio delle sue funzioni, può far valere le condizioni e i limiti di responsabilità invocabili dal vettore stesso in virtù della presente convenzione.

2. L'ammontare totale del risarcimento pagato dal vettore e dai suoi dipendenti e incaricati non può superare i predetti limiti.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al trasporto di merci qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o da una omissione del dipendente o dell'incaricato commessi o con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno.

*Articolo 31***Termini per la presentazione dei reclami**

1. Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato o della merce da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni con altri mezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2.

2. In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.

3. Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini.

4. In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest'ultimo.

*Articolo 32***Morte della persona responsabile**

In caso di morte della persona responsabile, l'azione per il risarcimento del danno si esercita, entro i limiti previsti dalla presente convenzione, nei confronti dei suoi aventi causa.

*Articolo 33***Competenza giurisdizionale**

1. L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione.

2. In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento può essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprietà di un altro vettore in virtù di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale.

3. Ai fini del paragrafo 2:

- a) «accordo commerciale» indica un accordo, diverso dall'accordo di agenzia, concluso tra vettori e relativo alla fornitura di servizi comuni per il trasporto aereo di passeggeri;
- b) «residenza principale e permanente» indica il luogo in cui, al momento dell'incidente, il passeggero ha fissa e permanente dimora. La nazionalità del passeggero non costituisce l'elemento determinante a tale scopo.

4. Si applicano le norme procedurali del tribunale adito.

*Articolo 34***Arbitrato**

1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le parti di un contratto di trasporto di merci possono stipulare che ogni controversia in tema di responsabilità del vettore ai sensi della presente convenzione venga risolta tramite arbitrato. Tale accordo deve avere forma scritta.

2. La procedura arbitrale avrà luogo, a scelta dell'attore, nell'ambito di una delle giurisdizioni individuate all'articolo 33.

3. L'arbitro o il tribunale arbitrale deve applicare le disposizioni della presente convenzione.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si presumono far parte di ogni clausola o accordo arbitrale. Ogni condizione stabilita in tale clausola o accordo che sia in contrasto con tali disposizioni è nulla e priva di effetto.

*Articolo 35***Prescrizione**

1. Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.

2. Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione è determinato in conformità dell'ordinamento del tribunale adito.

*Articolo 36***Trasporto successivo**

1. Nei casi di trasporto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore che accetta passeggeri, bagaglio e merci è soggetto alle disposizioni della presente convenzione ed è considerato parte del contratto di trasporto per quella parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo.

2. In caso di trasporto di tal genere, il passeggero o i suoi aventi diritto possono agire soltanto nei confronti del vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'incidente o il ritardo si sono verificati, salvo il caso in cui, per accordo espresso, il primo vettore si sia assunto la responsabilità dell'intero viaggio.

3. Nel caso di bagaglio o di merci, il passeggero o il mittente ha diritto di agire nei confronti del primo vettore, e il passeggero o il destinatario ha il diritto di agire nei confronti dell'ultimo vettore, e inoltre entrambi potranno agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale si sono verificati la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo. I vettori sono responsabili singolarmente e solidalmente nei confronti del passeggero o del mittente o del destinatario.

Articolo 37

Regresso nei confronti di terzi

Nessuna disposizione della convenzione impedisce alla persona responsabile del danno ai sensi della presente convenzione di ricorrere contro qualsiasi altra persona.

CAPO IV

TRASPORTO COMBINATO

Articolo 38

Trasporto combinato

1. Nel caso di trasporti combinati, effettuati in parte per via area ed in parte con altre modalità di trasporto, le disposizioni della presente convenzione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 4, si applicano solo al trasporto aereo sempreché esso rientri nella previsione dell'articolo 1.

2. Nel caso di trasporto combinato, nulla nella presente convenzione vieta alle parti di inserire nel titolo di trasporto aereo condizioni relative alle altre modalità di trasporto, purché per quanto attiene al trasporto aereo vengano rispettate le disposizioni della presente convenzione.

CAPO V

TRASPORTO AEREO EFFETTUATO DA PERSONA DIVERSA DAL VETTORE CONTRATTUALE

Articolo 39

Vettore contrattuale vettore di fatto

Le disposizioni del presente Capitolo si applicano nel caso in cui un soggetto (qui appresso denominato «il vettore contrattuale») conclude in nome proprio un contratto di trasporto, retto dalla presente convenzione, con un passeggero o un mittente o con persona agente in nome del passeggero o del mittente e un altro soggetto (qui appresso denominato «il vettore di fatto») effettua, in virtù dell'autorità conferitagli dal vettore contrattuale, in tutto o in parte il trasporto, pur non costituendo relativamente a tale parte un vettore successivo ai sensi della presente convenzione. Tale autorità si presume esistere fino a prova contraria.

Articolo 40

Responsabilità rispettive del vettore contrattuale e del vettore di fatto

Salvo disposizione contraria del presente capitolo, quando un vettore di fatto effettua, in tutto o in parte, un trasporto che, in virtù del contratto di cui all'articolo 39, è retto dalla presente convenzione, sia il vettore contrattuale che il vettore di fatto sono soggetti alle disposizioni della presente convenzione, il primo per l'intero trasporto contemplato nel contratto, il secondo per la parte da lui eseguita.

Articolo 41

Responsabilità reciproca

1. Gli atti e omissioni del vettore di fatto e dei suoi dipendenti e incaricati, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto eseguito dal vettore di fatto, sono parimenti considerati come atti e omissioni del vettore contrattuale.

2. Gli atti e omissioni del vettore contrattuale e dei suoi dipendenti e incaricati compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto effettuato dal vettore contrattuale, sono considerati come atti e omissioni del vettore contrattuale. Tuttavia, per tali atti e omissioni, il vettore contrattuale non potrà incorrere in una responsabilità superiore ai limiti fissati agli articoli 21, 22, 23 e 24. Nessun accordo speciale conferente al vettore contrattuale obblighi non previsti dalla presente convenzione, nessuna rinuncia a diritti o a mezzi di tutela derivanti dalla presente convenzione, nessuna dichiarazione speciale d'interesse alla consegna a destinazione ai sensi dell'articolo 22 potranno essere fatti valere contro il vettore di fatto, salvo che questi vi abbia acconsentito.

Articolo 42

Destinatario dei reclami e delle istruzioni

I reclami e le istruzioni da rivolgere al vettore in applicazione della presente convenzione hanno gli stessi effetti sia se indirizzati al vettore contrattuale sia se indirizzati al vettore di fatto. Tuttavia, le istruzioni di cui all'articolo 12 valgono solo se indirizzate al vettore contrattuale.

Articolo 43

Dipendenti e incaricati

Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, ogni dipendente o incaricato dello stesso vettore o del vettore contrattuale, che provi d'aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni, può valersi dei limiti di responsabilità applicabili, ai sensi della presente convenzione, al vettore di cui è dipendente o incaricato, sempreché non dimostri di aver agito in maniera che escluda l'applicabilità dei limiti di responsabilità concessi in conformità della presente convenzione.

*Articolo 44***Risarcimento complessivo**

Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, l'ammontare totale del risarcimento pagato dallo stesso vettore, dal vettore contrattuale e dai loro dipendenti e incaricati che abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni, non può superare il massimale che, secondo la presente convenzione, può essere imputato al vettore contrattuale ovvero al vettore di fatto, e comunque nessuno di tali soggetti può essere tenuto responsabile oltre il limite previsto per ognuno di essi.

*Articolo 45***Destinatario della richiesta di risarcimento**

L'azione per il risarcimento del danno contro il vettore di fatto, per il trasporto effettuato, può essere promossa, a scelta dell'attore, contro lo stesso vettore o contro il vettore contrattuale o contro entrambi, congiuntamente o separatamente. Quando l'azione è promossa contro uno solo dei vettori, questi ha il diritto di esigere la chiamata in corresponsabilità dell'altro vettore. La procedura e la chiamata sono disciplinate dalla legge del tribunale adito.

*Articolo 46***Giurisdizione addizionale**

L'azione per il risarcimento per danni di cui all'articolo 45 è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti ad uno dei tribunali presso i quali può essere promossa l'azione contro il vettore contrattuale ai sensi dell'articolo 33 o davanti al tribunale competente del luogo in cui il vettore di fatto ha la sua residenza o la sede principale della sua attività.

*Articolo 47***Nullità di clausole contrattuali**

È nulla ogni clausola contrattuale intesa ad esonerare il vettore contrattuale o il vettore di fatto dalla responsabilità che gli deriva dal presente capitolo o a fissare un limite inferiore a quello previsto nello stesso capitolo. La nullità di detta clausola non determina tuttavia la nullità dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle disposizioni del presente capitolo.

*Articolo 48***Rapporti reciproci tra vettore contrattuale e vettore di fatto**

Salvo quanto disposto dall'articolo 45, nessuna disposizione del presente capitolo pregiudica i diritti e gli obblighi reciproci dei vettori, compreso il diritto di regresso e il diritto al risarcimento.

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI*Articolo 49***Imperatività**

Sono nulle tutte le clausole contenute nel contratto di trasporto e tutti gli accordi speciali conclusi prima del verificarsi del danno con i quali le parti mirano ad eludere le disposizioni della presente convenzione sia determinando la legislazione applicabile sia modificando le norme sulla competenza giurisdizionale.

*Articolo 50***Assicurazione**

Gli Stati parti faranno obbligo ai propri vettori di provvedere a stipulare un contratto di assicurazione a idonea copertura della loro responsabilità derivante dalla presente convenzione. Qualora richiesto dalla parte contraente nel cui territorio opera, il vettore deve dimostrare di godere di un'adeguata copertura assicurativa per i casi di responsabilità derivante dalla presente convenzione.

*Articolo 51***Trasporto effettuato in circostanze eccezionali**

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 concernenti i titoli di trasporto non si applicano al trasporto effettuato in circostanze eccezionali che esulano dal normale esercizio dell'attività del vettore.

*Articolo 52***Definizione di giorni**

L'uso del termine «giorni» nella presente convenzione indica i giorni di calendario e non i giorni feriali.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 53***Firma, ratifica ed entrata in vigore**

1. La presente convenzione sarà aperta alla firma a Montreal il 28 maggio 1999 da parte di ogni Stato partecipante alla Conferenza internazionale sul diritto aeronautico, tenutasi a Montreal dal 10 al 28 maggio 1999. Dopo il 28 maggio 1999 la presente convenzione resterà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile a Montreal fino alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6.

2. La presente convenzione resterà altresì aperta alla firma delle Organizzazioni di integrazione economica regionale. Ai fini della presente convenzione l'espressione «Organizzazione di integrazione economica regionale» indica un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione che sia competente per quanto riguarda determinate materie rette dalla presente convenzione ed sia stata debitamente autorizzata a firmare e a ratificare, accettare, approvare la presente convenzione o ad aderirvi. Le espressioni «Stato parte» o «Stati parti», utilizzate nella presente convenzione, tranne che al paragrafo 2 dell'articolo 1, al paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 3, alla lettera b) dell'articolo 5, agli articoli 23, 33, 46 e alla lettera b) dell'articolo 57, indica altresì le Organizzazioni di integrazione economica regionale. Ai fini dell'articolo 24, l'espressione «la maggioranza degli Stati parti» e «un terzo degli Stati parti» esclude le Organizzazioni di integrazione economica regionale.

3. La presente convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati e delle Organizzazioni di integrazione economica regionale firmatari.

4. Gli Stati o le Organizzazioni di integrazione economica regionale che non sottoscrivono la presente convenzione potranno in ogni momento accettarla, approvarla o aderirvi.

5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile, che viene qui designata quale depositario.

6. Tra gli Stati che avranno proceduto al deposito, la presente convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il depositario, del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, non si considera lo strumento depositato da un'Organizzazione di integrazione economica regionale.

7. Nei confronti di ogni altro Stato o di ogni altra Organizzazione di integrazione economica regionale, la presente convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

8. Il depositario informerà prontamente tutti gli Stati firmatari e gli Stati parti in merito a:

- a) ogni firma della presente convenzione e la relativa data;
- b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione e adesione e la relativa data;
- c) la data di entrata in vigore della presente convenzione;
- d) la data di entrata in vigore di ogni revisione dei limiti di responsabilità fissati dalla presente convenzione;

e) ogni denuncia ai sensi dell'articolo 54.

Articolo 54

Denuncia

1. Ogni Stato parte della presente convenzione potrà denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al depositario della stessa.
2. La denuncia produrrà i suoi effetti centottanta giorni dopo la ricezione da parte del depositario della notifica della denuncia.

Articolo 55

Relazione con gli altri strumenti della convenzione di Varsavia

La presente convenzione prevale su ogni altra disposizione in materia di trasporto aereo internazionale:

- 1) tra gli Stati parti della presente convenzione che siano anche parti dei seguenti strumenti:
 - a) la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 (qui appresso denominata convenzione di Varsavia);
 - b) il protocollo che modifica la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, adottato all'Aja il 28 settembre 1955 (qui appresso denominato protocollo dell'Aja);
 - c) la convenzione complementare alla convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal vettore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 1961 (qui appresso denominata convenzione di Guadalajara);
 - d) il protocollo che modifica la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 così come modificata dal protocollo adottato all'Aja il 28 settembre 1955, firmato a Città del Guatemala l'8 marzo 1971 (qui appresso denominato protocollo di Città del Guatemala);
 - e) i protocolli aggiuntivi dal n. 1 al n. 3 e il protocollo n. 4 di Montreal che modificano la convenzione di Varsavia così come modificata dal protocollo dell'Aja o la convenzione di Varsavia così come modificata sia dal protocollo dell'Aja che dal protocollo di Città del Guatemala firmati a Montreal il 25 settembre 1975 (qui appresso denominati protocolli di Montreal); oppure
- 2) all'interno dei territori di ogni singolo Stato parte della presente convenzione che sia anche parte di uno o più degli strumenti elencati sopra alle lettere da a) a e).

*Articolo 56***Stati con più ordinamenti giuridici**

1. Qualora uno Stato sia costituito da due o più unità territoriali nelle quali per le materie oggetto della presente convenzione si applicano ordinamenti giuridici diversi, tale Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente convenzione si estende a tutte le sue unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse e può in ogni momento modificare tale dichiarazione presentando una nuova dichiarazione.

2. Tale dichiarazione dovrà essere notificata al depositario e dovrà contenere esatta indicazione delle unità territoriali alle quali si applica la convenzione.

3. Nel caso di uno Stato parte che abbia presentato la predetta dichiarazione:

- a) l'espressione «moneta nazionale», di cui all'articolo 23, si intende riferita alla moneta in corso legale nell'unità territoriale del predetto Stato oggetto della dichiarazione; e
- b) l'espressione «legislazione nazionale», di cui all'articolo 28, si intende riferita alla legislazione vigente nell'unità territoriale del predetto Stato oggetto della dichiarazione.

*Articolo 57***Riserve**

Nessuna riserva potrà essere formulata alla presente convenzione, tuttavia uno Stato parte può in ogni momento dichia-

rare, per mezzo di notifica indirizzata al depositario, che la presente convenzione non si applica:

- a) al trasporto aereo internazionale effettuato e operato direttamente dallo Stato parte per scopi non commerciali connessi alle proprie funzioni e ai propri obblighi di Stato sovrano; e/o
- b) al trasporto di persone, di merci e bagagli effettuato per le proprie autorità militari a bordo di aeromobili immatricolati nello Stato parte o da questo noleggiato, e la cui intera capacità sia stata riservata da tali autorità o in loro nome.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

FATTO a Montreal il ventottesimo giorno del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantanove nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. La presente convenzione rimarrà depositata negli archivi dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e copie conformi autentiche della stessa verranno trasmesse dal depositario a tutti gli Stati parti della presente convenzione, nonché a tutti gli Stati parti della convenzione di Varsavia, del protocollo dell'Aja, della convenzione di Guadalajara, del protocollo di Città del Guatemala e dei protocolli di Montreal.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2001

che modifica la decisione 98/634/CE, del 2 ottobre 1998, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i materassi da letto

[notificata con il numero C(2001) 1610]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/540/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica è assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primo piano.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti.
- (3) Il medesimo articolo prevede che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e verifica della conformità sia effettuato con congruo anticipo rispetto al termine di validità dei criteri stabiliti per ciascun gruppo di prodotti e dia luogo a una proposta di proroga, revoca o revisione.
- (4) Con la decisione 98/634/CE ⁽²⁾, la Commissione stabiliva i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto, criteri la cui validità scade, ai sensi dell'articolo 3 della decisione, il 1° ottobre 2001.

(5) È opportuno prolungare per un periodo di diciotto mesi, senza modifiche, il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei relativi criteri ecologici.

(6) Le misure della presente decisione sono state elaborate e adottate ai sensi delle procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

(7) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 98/634/CE è sostituito dal seguente:

«La definizione e i criteri ecologici specifici relativi al gruppo di prodotti sono validi dal 2 ottobre 1998 al 1° aprile 2003».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 12.11.1998, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 9 luglio 2001****che modifica per la nona volta la decisione 95/124/CE che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania***[notificata con il numero C(2001) 1770]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/541/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta, lo status di azienda riconosciuta indenne per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (VHS).
- (2) L'elenco delle aziende riconosciute in Germania è stato fissato dalla decisione 95/124/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/498/CE ⁽⁴⁾.
- (3) La Germania ha presentato alla Commissione i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta a dieci aziende di allevamento ittico relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS), nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento.
- (4) La Commissione ha esaminato i documenti giustificativi trasmessi dalla Germania per le aziende le dieci aziende in questione, ubicate nel Baden-Württemberg.

- (5) Dall'esame suddetto risulta che le aziende soddisfano i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE.

- (6) Le aziende in questione possono quindi ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e vanno inserite nell'elenco delle aziende riconosciute.

- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 95/124/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.⁽³⁾ GU L 84 del 14.4.1995, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 32.

ALLEGATO

I. AZIENDE DELLA BASSA SASSONIA

1. **Jochen Moeller**
Fischzucht Harkenbleck
D-30966 Hemmingen-Harkenbleck
2. **Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen**
(nur die Brutanlage)
D-37586 Dassel
3. **Dr. R. Rosengarten**
Forellenzucht Sieben Quellen
D-49124 Georgsmarienhütte
4. **Klaus Kröger**
Fischzucht Klaus Kröger
D-21256 Handeloh Wörme
5. **Ingeborg Riggert-Schlumbohm**
Forellenzucht W. Riggert
D-29465 Schnega
6. **Volker Buchtmann**
Fischzucht Nordbach
D-21441 Garstedt
7. **Sven Kramer**
Forellenzucht Kaierde
D-31073 Delligsen
8. **Hans-Peter Klusak**
Fischzucht Grönegau
D-49328 Melle
9. **F. Feuerhake**
Forellenzucht Rheden
D-31039 Rheden

II. AZIENDE DELLA TURINGIA

1. **Firma Tautenhahn**
D-98646 Troststadt
2. **Thüringer Forstamt Leinefelde**
Fischzucht Worbis
D-37327 Leinefelde
3. **Fischzucht Salza GmbH**
D-99734 Nordhausen-Salza
4. **Fischzucht Kindelbrück GmbH**
D-99638 Kindelbrück
5. **Reinhardt Strecker**
Forellenzucht Orgelmühle
D-37351 Dingelstadt

III. AZIENDE DEL BADEN-WÜRTTEMBERG

1. **Heiner Feldmann**
Riedlingen/Neufra
D-88630 Pfullendorf
2. **Walter Dietmayer**
Forellenzucht Walter Dietmayer, Hettingen
D-72501 Gammertingen
3. **Heiner Feldmann**
Bad Waldsee
D-88630 Pfullendorf
4. **Heiner Feldmann**
Bergatreute
D-88630 Pfullendorf
5. **Oliver Fricke**
Anlage Wuchzenhofen, Boschenmühle
D-87764 Mariasteinbach Legau 13 1/2
6. **Peter Schmaus**
Fischzucht Schmaus, Steinental
D-88410 Steinental/Hauerz
7. **Josef Schnetz**
Fenkenmühle
D-88263 Horgenzell
8. **Erwin Steinhart**
Quellwasseranlage Steinhart, Hettingen
D-72513 Hettingen
9. **Hugo Strobel**
Quellwasseranlage Otterswang, Sägmühle
D-72505 Hausen am Andelsbach
10. **Reinhard Lenz**
Forsthaus, Gaimühle
D-64759 Sensbachtal
11. **Peter Hofer**
Sulzbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf
12. **Stephan Hofer**
Oberer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf
13. **Stephan Hofer**
Unterer Lautenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf
14. **Stephan Hofer**
Schelklingen
D-78727 Aistaig/Oberndorf
15. **Hubert Schuppert**
Brutanlage: Obere Fischzucht
Mastanlage: Untere Fischzucht
D-88454 Unteressendorf
16. **Johannes Dreier**
Brunnentobel
D-88299 Leutkich/Hebrachhofen
17. **Peter Störk**
Wagenhausen
D-88348 Saulgau
18. **Erwin Steinhart**
Geislingen/St.
D-73312 Geislingen/St
19. **Joachim Schindler**
Forellenzucht Lohmühle
D-72275 Alpirsbach

20. **Heribert Wolf**
Forellenzucht Sohnius
D-72160 Horb-Diessen
21. **Claus Lehr**
Forellenzucht Reinerzau
D-72275 Alpirsbach-Reinerzau
22. **Hugo Hager**
Bruthausanlage
D-88639 Walbertsweiler
23. **Hugo Hager**
Waldanlage
D-88639 Walbertsweiler
24. **Gumpper und Stöll GmbH**
Forellenhof Rössle, Honau
D-72805 Liechtenstein
25. **Ulrich Ibele**
Pfrungen
D-88271 Pfrungen
26. **Hans Schmutz**
Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)
D-89155 Erbach
27. **Wilhelm Drafehn**
Obersimonswald
D-77960 Seelbach
28. **Wilhelm Drafehn**
Brutanlage Seelbach
D-77960 Seelbach
29. **Franz Schwarz**
Oberharmersbach
D-77784 Oberharmersbach
30. **Meinrad Nuber**
Langenenslingen
D-88515 Langenenslingen
31. **Anton Spieß**
Höhmühle
D-88353 Kisllegg
32. **Karl Servay**
Osterhofen
D-88339 Bad Waldsee
33. **Kreissportfischereiverein Biberach**
Warthausen
D-88400 Biberach
34. **Hans Schmutz**
Gossenzugen
D-89155 Erbach
35. **Reinhard Rösch**
Haigerach
D-77723 Gengenbach
36. **Harald Tress**
Unterlauchringen
D-79787 Unterlauchringen
37. **Alfred Tröndle**
Tiefenstein
D-79774 Albruck
38. **Alfred Tröndle**
Unteralpfen
D-79774 Unteralpfen
39. **Peter Hofer**
Schenkenbach
D-78727 Aistaig/Oberndorf
40. **Heiner Feldmann**
Bainders
D-88630 Pfullendorf
41. **Andreas Zordel**
Fischzucht Im Gänsebrunnen
D-75305 Neuenbürg
42. **Hans Fischböck**
Forellenzucht am Kocherursprung
D-73447 Oberkochen
43. **Hans Fischböck**
Fischzucht
D-73447 Oberkochen
44. **Josef Dürr**
Forellenzucht Igersheim
D-97980 Bad Mergentheim
45. **Kurt Englerth und Sohn GbR**
Anlage Berneck
D-72297 Seewald
46. **A. J. Kisslegg**
Anlage Rohrsee
47. **Staatliches Forstamt Wangen**
Anlage Karsee
48. **Simon Phillipson**
Anlage Weissenbronnen
D-88364 Wolfegg
49. **Hans Klaiber**
Anlage Bad Wildbad
D-75337 Enzklösterle
50. **Josef Hönig**
Forellenzucht Hönig
D-76646 Bruchsal-Heidelsheim
51. **Werner Baur**
Blitzenreute
D-88273 Fronreute-Blitzenreute
52. **Gerhard Weihmann**
Mägerkingen
D-72574 Bad Urach-Seeburg
53. **Hans und Hubert Belser GbR**
Dettingen
D-72401 Haigerloch-Gruol
54. **Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen**
Altdorfer Wald
D-88214 Ravensburg
55. **Anton Jung**
Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher and Häcklerweiher
D-88353 Kisslegg
56. **Hildegart Litke**
Holzweiher
D-88480 Achstetten
57. **Werner Wägele**
Ellerazhofer Weiher
D-88319 Aitrach
58. **Ernst Graf**
Hatzenweiler
Osterbergstr. 8
D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59. **Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg**
Obereisenbach
Argenweg 50
D-88085 Langenargen
60. **Johann-Georg Huchler**
Gutenzell
Ochsenhauserstr. 17
D-88484 Gutenzell
61. **Meinrad Nuber**
Ochsenhausen
Obere Wiesen 1
D-88416 Ochsenhausen
62. **Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.**
Kentheim
Lange Steige 34
D-75365 Calw

IV. AZIENDE DELLA RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

1. **Wolfgang Lindhorst-Emme**
Hirschquelle
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
2. **Wolfgang Lindhorst-Emme**
Am Oelbach
D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
3. **Hugo Rameil und Söhne**
Sauerländer Forellenzucht
D-57368 Lennestadt-Gleierbrück
4. **Peter Horres**
Ovenhausen, Jätzer Mühle
D-37671 Höxter
5. **Wolfgang Middendorf**
Fischzuchtbetrieb Middendorf
D-46348 Raesfeld

V. AZIENDE DELLA BAVIERA

1. **Gerstner Peter**
(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)
Wellheim
D-97332 Volkach
2. **Werner Ruf**
Fischzucht Wildbad
D-86925 Fuchstal-Leeder
3. **Rogg**
Fisch Rogg
D-87751 Heimertingen

VI. AZIENDE DELLA SASSONIA

1. **Anglervverband Südsachsen «Mulde/Elster» e.V.**
Forellenanlage Schlettau
D-09487 Schlettau
2. **H. und G. Ermisch GbR**
Forellen- und Lachszucht
D-01844 Langburkersdorf

VII. AZIENDE DELL'ASSIA

1. **Hermann Rameil**
Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil
D-34560 Fritzlar
-

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 16 luglio 2001
relativa a un divieto di visto nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia

(2001/542/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:

- (1) Nelle sue conclusioni dell'11 giugno 2001 il Consiglio ha espresso crescente preoccupazione per il grave deterioramento della situazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per quanto riguarda la sicurezza ed ha condannato le continue azioni terroristiche perpetrate da estremisti di etnia albanese.
- (2) Nelle conclusioni del 25 giugno 2001 il Consiglio ha ribadito la condanna di ogni forma di terrorismo nella regione dei Balcani occidentali e ha confermato il proprio impegno ad evitare che tali azioni minino i processi democratici, anche attraverso misure restrittive, come il divieto di visto nei confronti degli estremisti.
- (3) Nessun visto dovrebbe essere rilasciato agli estremisti che mettono in pericolo la pace e la stabilità nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia minacciandone la sovranità e l'integrità territoriale.
- (4) Al fine di ottimizzare l'impatto della presente posizione comune, l'Unione europea ritiene importante che i paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, i paesi associati Cipro, Malta e Turchia, nonché i paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo, vi aderiscano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Nessun visto è rilasciato agli estremisti che mettono in pericolo la pace e la stabilità nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e ne minacciano la sovranità e l'integrità territoriale.

2. L'elenco delle persone cui si applica il paragrafo 1 è redatto e aggiornato mediante una decisione di attuazione del Consiglio sulla base di raccomandazioni dell'alto rappresentante.

Articolo 2

La presidenza chiederà ai paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea, ai paesi associati Cipro, Malta e Turchia, nonché ai paesi dell'EFTA membri dello Spazio economico europeo di aderire alla presente posizione comune, al fine di ottimizzare l'impatto del divieto di visto.

Articolo 3

La presente posizione comune è costantemente riesaminata.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data della sua adozione.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 16 luglio 2001****che abroga la decisione 1999/74/PESC del Consiglio sull'attuazione dell'azione comune 97/288/PESC concernente il finanziamento di un sistema di comunicazione per tutti i membri del gruppo dei fornitori nucleari che non sono Stati membri dell'Unione europea**

(2001/543/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista l'azione comune 97/288/PESC del Consiglio relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della trasparenza dei controlli delle esportazioni connesse con materiali nucleari ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 gennaio 1999 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/74/PESC concernente il finanziamento di un sistema di comunicazione per tutti i membri del gruppo dei fornitori nucleari che non sono Stati membri dell'Unione europea ⁽²⁾, intesa ad attuare l'azione comune 97/288/PESC mediante il finanziamento di un sistema crittografato di fax e telefono per tutti i membri del GFN che non sono Stati membri dell'Unione europea e per i punti di contatto del GFN, che sia pienamente compatibile con quello in uso negli Stati membri della Comunità europea.
- (2) Il 15 maggio 2001 la Commissione ha informato il Consiglio dell'impossibilità di attuare l'offerta dell'Unione europea di un sistema crittografato di fax e telefono conformemente alla decisione 1999/74/PESC a causa della mancanza di interesse dei paesi interessati.
- (3) L'importo totale dei costi sostenuti dai fornitori per i lavori preparatori già effettuati nel quadro del contratto ammonta a 41 133,75 euro.

(4) La gestione delle spese pendenti in base alla decisione 1999/74/PESC è soggetta alle procedure e norme comunitarie applicabili in materia di bilancio.

(5) È pertanto necessario abrogare la decisione 1999/74/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 1999/74/PESC è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. MICHEL

⁽¹⁾ GU L 120 del 12.5.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 23 del 30.1.1999, pag. 4.